



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA



Prot. 750-Uff.6

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Circolare INPS n. 7 del 14.01.2022. Obblighi di contribuzione durante il periodo di collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici per assumere un impiego o per l'espletamento di un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea.

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Si fa seguito alla circolare n. 333-G/Div.1-Sett.6/aagg.72 del 2 aprile 2015 e ai messaggi n.11/2021 del 25 marzo 2021 e n. 6/2021 del 22 febbraio 2022, contenenti le disposizioni normative ed applicative in ordine agli obblighi contributivi del personale della Polizia di Stato collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi della L. 1114/1962, per fornire, per la parte di competenza, un primo riscontro ai quesiti che pervengono allo scrivente in merito al contenuto della circolare INPS n. 7 del 14 gennaio 2022.

Com'è noto l'articolo 2, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, prevede che l'impiegato collocato in fuori ruolo sia tenuto a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi a suo carico, di cui all'art. 57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, ai fini del computo degli stessi agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza.

A tal proposito l'INPS ha più volte chiarito che *“il tempo trascorso in tale posizione è interamente tutelato agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza, per cui l'Amministrazione di appartenenza del lavoratore interessato – obbligato al versamento della ritenuta a proprio carico all'Amministrazione di appartenenza – con la quale il rapporto di lavoro non deve intendersi interrotto, è tenuta al versamento della relativa contribuzione”*.

Tuttavia, con la circolare n. 7/2022, nel solco di una ricostruzione giuridica della Corte di Giustizie dell'Unione europea, l'INPS ha rivisto le predette disposizioni e chiarito che:

- il personale fuori ruolo ex L. n.1114/62, impiegato presso le Istituzioni dell'Unione Europea, è esonerato dal versamento dei contributi previdenziali nazionali essendo iscritto a fondo pensionistico UE;
- eventuali contribuzioni versate in favore del sistema previdenziale nazionale potranno essere recuperate presso l'INPS con specifica procedura, retroattiva a dieci anni;
- il dipendente potrà far valere la contribuzione UE in ambito nazionale e viceversa.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

L'Istituto ha precisato, quindi, che per il personale interessato:

- la tutela ai fini pensionistici è assicurata esclusivamente dal Fondo dell'Unione e che pertanto nessuna contribuzione ai fini pensionistici è dovuta all'Amministrazione di appartenenza;
- i contributi in oggetto, già versati dall'Amministrazione per il personale collocato in fuori ruolo, potranno essere rimborsati dall'Istituto previa richiesta di restituzione, nei limiti della prescrizione decennale.

Inoltre, ha fornito indicazioni per definire le modalità di rimborso della contribuzione già versata e la facoltà di trasferimento dei diritti pensionistici sia nell'ambito del sistema previdenziale nazionale sia in quello comunitario, significando ulteriormente che permangono comunque gli obblighi contributivi ai fondi ex ENPAS e relativi al trattamento di previdenza (TFS) e alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo credito).

La circolare di cui sopra limita il proprio ambito di disciplina ai rapporti di impiego o incarico temporaneo presso le sole Istituzioni europee presso le quali sia vigente lo Statuto dei funzionari e degli agenti dell'Unione europea, e relativa speciale tutela previdenziale, di cui al Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) del 1962 (Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica).

Tenuto conto della portata innovativa della circolare, a seguito di opportuni approfondimenti, dopo tale preliminare ricostruzione, l'INPS ha chiarito quali siano le Istituzioni, gli Organi, le Agenzie e le Imprese europee presso le quali è vigente lo Statuto dei funzionari e degli agenti dell'Unione europea ed ha precisato che per tale personale trova applicazione la disciplina del Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.) del 1962.

Tutto ciò premesso, in considerazione del fatto che il personale della Polizia di Stato collocato in posizione di fuori ruolo ex L.1114/62, attualmente, è gestito nella procedura NoiPA mediante unico codice di segnalazione che consente il calcolo, versamento e dichiarazione di tutta la contribuzione dovuta, si invitano codesti Uffici a sospendere temporaneamente la richiesta, ai dipendenti interessati, di restituzione della contribuzione ai fini pensionistici (INPDAP) calcolata dal sistema, nelle more dello scioglimento della riserva da parte di NoiPA in merito alla creazione di un nuovo codice di segnalazione.

Si evidenzia, infine, che sono tutt'ora in corso gli approfondimenti con l'Istituto previdenziale per conoscere la decorrenza dei termini prescrizionali stabiliti dalla circolare e le corrette modalità per procedere ad inoltrare la richiesta di restituzione della contribuzione ai fini pensionistici, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore, al fine della successiva regolarizzazione con l'interessato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nell'allegare alla presente copia della circolare cui si fa riferimento e l'elenco degli organismi di cui sopra, si invita ad informare il personale interessato precisando altresì che saranno forniti maggiori dettagli operativi con successive comunicazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE

Ricciardi
[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - SERV. PREFETT.	<u>AOSTA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO- LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «VIMINALE»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO- LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA-
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO
ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E DI
PIANIFICAZIONE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA-DIRETTORE CENTRALE
DELLA POLIZIA CRIMINALE

ROMA



...omissis...Riguardo agli adempimenti degli obblighi di contribuzione come definiti nella circolare 7/2022, per i dipendenti pubblici collocati fuori ruolo in sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, si precisa che per Istituzioni europee, cui si applica la disciplina del Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) del 1962 (Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica), ci si riferisce a Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea e relative rappresentanze presso i Paesi UE, Corte di giustizia dell'Unione europea, Banca centrale europea, Corte dei conti europea (cfr. parte sesta, titolo I, capo I Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), oltre a Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nei termini di seguito indicati, Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle regioni, mediatore dell'Unione europea, Garante europeo della protezione dei dati (cfr. art. 1 ter Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) del 1962) e alle Agenzie, come sopra indicate (cfr. art. 1 bis Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) del 1962 per il quale, salvo contrarie disposizioni, qualsiasi riferimento dello statuto alle istituzioni si applica alle agenzie.) e ai relativi uffici.

A mero titolo esemplificativo, si precisa che, nell'ambito di applicazione della circolare 7/22, rientra l'Olaf (Ufficio europeo per la lotta antifrode), istituito con Decisione della Commissione del 28 aprile 1999, che esercita le competenze della Commissione in materia di indagini amministrative esterne al fine di intensificare la lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità, nonché ai fini della lotta contro le frodi inerenti a qualsiasi fatto o atto compiuto in violazione di disposizioni comunitari.

Si osserva che la disciplina non è di immediata evidenza, dal momento che, come espressamente indicato all'art. 1 bis del Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) del 1962, "salvo contrarie disposizioni, qualsiasi riferimento del presente statuto alle istituzioni si applica alle agenzie".

Per quanto riguarda, ad esempio, il personale delle agenzie Frontex e EEAS, si fa presente che, per Frontex, il REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2004 DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2004, istitutivo dell'Agenzia, prevedeva espressamente all'art. 17 la piena applicazione al personale dell'Agenzia delle norme contenute nello statuto dei funzionari nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

Per quanto riguarda, invece, l'EEAS - Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) - si evidenzia che trattasi di una organizzazione composta in parte da funzionari dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio e della Commissione (che trasferiscono al SEAE anche numerosi servizi dei loro Segretariati generali e le strutture e gli immobili ad essi destinati), in parte da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. In base alle previsioni contenute nell'art. 6 par.7 della Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010 - che fissa l'organizzazione e il finanziamento del servizio europeo per l'azione esterna - le norme dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti («RAA») si applicano soltanto ai funzionari e agenti temporanei provenienti dai servizi diplomatici degli Stati. Pertanto, gli esperti nazionali distaccati (e non collocati fuori ruolo) specializzati a cui il SEAE può far ricorso - in casi specifici ed in numero limitato - sono esclusi dall'ambito di applicazione della circolare 7/22 in commento.

Non rientra, altresì, nell'ambito di applicazione della circolare 7/22 il personale con rapporti di impiego o incarichi temporanei laddove svolti presso Enti od Organismi internazionali, quali, a solo titolo esemplificativo, ONU (e relative Organizzazioni o Uffici, tra cui, ad esempio, Office of Outer Space, ESA (The Europea Space Agency)), Nato, Corte Penale Internazionale, OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), Interpool, ECMWF (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggi), Consiglio sicurezza regionale c/o Commissione europea a Mosca e ad Ankara, Progetti comunitari IPA Balcani occidentali per la Macedonia (Skopje), per la Bosnia Erzegovina (Sarajevo), per il Kosovo (Pristina), per l'Albania (Tirana) e per il Montenegro (Podgorica).

Infine, a mero titolo ricognitivo, si ricorda che nell'ambito dell'organizzazione dell'Unione europea sono presenti le seguenti articolazioni:

- Istituzioni dell'UE: BCE (la Banca centrale europea (BCE) gestisce l'euro e attua la politica economica e monetaria dell'UE), Commissione europea (la Commissione europea propone leggi, garantisce la corretta applicazione della legislazione dell'UE e gestisce i programmi di spesa dell'UE), Consiglio dell'Unione europea (il Consiglio dell'Unione europea è composto dai ministri dei governi dell'UE che si riuniscono per discutere, modificare e adottare leggi), Consiglio europeo (il Consiglio europeo rappresenta i capi di Stato e di governo dell'UE. È responsabile dell'orientamento politico generale dell'UE), CGUE (la Corte di giustizia europea assicura che il diritto dell'UE venga applicato allo stesso modo in tutta l'UE), ECA (la Corte dei conti europea garantisce che i fondi dell'UE siano correttamente contabilizzati, riscossi e spesi in linea con le norme finanziarie dell'UE), Parlamento europeo (il Parlamento europeo è composto da membri eletti direttamente da ciascun paese dell'UE, che discutono e modificano le leggi);

- Organo dell'UE: CdR (il Comitato delle regioni è un'assemblea che fornisce consulenza alle istituzioni europee sulle leggi che interessano le città e le regioni dell'UE), CESE (il Comitato economico e sociale europeo è un organo consultivo dell'UE che formula pareri per le altre istituzioni europee), EIB (Banca per il clima dell'UE, la BEI fornisce finanziamenti e consulenza specialistica per progetti che affrontano i cambiamenti climatici, favoriscono l'integrazione europea, promuovono lo sviluppo dell'UE e sostengono le politiche dell'UE in oltre 160 paesi), GEPD (il Garante europeo della protezione dei dati si assicura che le istituzioni e gli organi dell'UE trattino i dati nel rispetto delle informazioni personali), Mediatore europeo (il Mediatore europeo indaga sulle denunce relative a casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o di altri organi dell'UE), SEAE (il Servizio europeo per l'azione esterna è il servizio diplomatico dell'UE e attua la politica estera e di sicurezza dell'Unione);

- Agenzie per la politica estera e di sicurezza comune: AED (l'Agenzia europea per la difesa aiuta i paesi dell'UE (ad eccezione della Danimarca) a migliorare le rispettive capacità di difesa), EUISS (l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza analizza questioni di politica estera, di sicurezza e di difesa), SatCen (il Centro satellitare dell'UE fornisce immagini satellitari e aeree per le azioni comuni dell'UE in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa);

- Agenzie decentrate: Acer (L'Agenzia dell'Unione europea per la

cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia si adoperava per un mercato dell'energia più competitivo, efficiente e sicuro), Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo fornisce sostegno operativo e tecnico ai paesi dell'UE per aiutarli ad attuare efficacemente il diritto dell'UE in materia di asilo), eu-LISA (l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia), BEREC Office (L'Agenzia contribuisce a mantenere un'applicazione coerente dei regolamenti in materia di comunicazioni elettroniche in tutta l'UE), Cedefop (l'Agenzia che aiuta le istituzioni e le organizzazioni dell'UE a sviluppare e soddisfare le esigenze di formazione professionale), CdT - Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (Il Centro di traduzione fornisce servizi di traduzione per le agenzie e gli organi dell'UE in tutta Europa e collabora con altri servizi di traduzione.), CEPOL (sviluppa e organizza programmi di formazione per i servizi di polizia e altri funzionari delle autorità di contrasto nell'UE), ECHA (l'Agenzia europea per le sostanze chimiche attua la legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche), ESMA (l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati è un'autorità indipendente dell'UE che protegge la stabilità del sistema finanziario dell'UE), ETF (la Fondazione europea per la formazione professionale aiuta i paesi partner dell'UE a riformare i loro sistemi di istruzione e formazione), EU-OSHA (l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro contribuisce a rendere i luoghi di lavoro più sicuri, sani e produttivi), EUIPO (l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale gestisce i diritti dei marchi e dei disegni e modelli dell'UE), Eurofound (la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro), Eurojust (sostiene la cooperazione giudiziaria nell'UE in una serie di reati transfrontalieri quali il terrorismo, il traffico di stupefacenti e la criminalità informatica), Europol (sostiene le agenzie di contrasto dell'UE nella lotta contro attività criminali su vasta scala quali il terrorismo, la frode e il traffico di droga), EUSPA (The European Union Agency for the Space Programme supports EU investment in satellite and global navigation technologies), Frontex (Frontex aiuta i paesi dell'UE a gestire le loro frontiere esterne e ad armonizzare i controlli alle frontiere fornendo sostegno tecnico e consulenza), CPVO (Ufficio comunitario delle varietà vegetali concede diritti di proprietà intellettuale a nuove varietà vegetali nell'UE), EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea promuove norme comuni in materia di sicurezza comune e ambiente per l'aviazione civile nell'UE), EBA (Autorità bancaria europea si adoperava per attuare norme standard per la regolamentazione e la vigilanza bancaria in tutti i paesi dell'UE), ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie contribuisce a preparare i governi dell'UE ad arrestare la diffusione delle malattie infettive), EEA (The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies), EFCA (Agenzia europea di controllo della pesca promuove norme comuni in materia di controllo, ispezione e sorveglianza nell'ambito della politica comune della pesca dell'UE), EFSA (L'Autorità europea per la sicurezza alimentare fornisce dati scientifici e consulenze indipendenti sui possibili rischi nella catena alimentare), EIGE (Istituto europeo per l'uguaglianza di genere sostiene gli sforzi volti a realizzare la parità di genere nell'UE), EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali fornisce consulenza alle istituzioni dell'UE su come mantenere un sistema finanziario efficace e stabile), ELA (Autorità europea del lavoro garantisce che le norme transfrontaliere in materia di lavoro e sicurezza sociale siano applicate correttamente nell'UE), EMA (Agenzia europea per i medicinali protegge e promuove la salute umana e animale valutando e monitorando i medicinali

nell'UE), EMCDDA, OEDT (Agenzia che fornisce all'UE informazioni indipendenti sulle droghe e sulle tossicodipendenze, in modo che i legislatori possano elaborare politiche efficaci in materia di droga), EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima fornisce conoscenze e competenze per migliorare la sicurezza marittima e ridurre l'inquinamento), ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza che mira a conseguire un livello comune elevato di cibersicurezza in tutta Europa), ERA (Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie mira a migliorare il sistema ferroviario dell'UE sviluppando norme tecniche e di sicurezza comuni in una rete ferroviaria dell'UE pienamente integrata), FRA (Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali fornisce consulenza indipendente ai responsabili politici dell'UE e nazionali in materia di diritti fondamentali), EPPO (Procura europea, organo indipendente dell'UE, che indaga, persegue e porta a giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE), SRB (Comitato di risoluzione unico stabilisce norme standard, procedure e modalità pratiche per le risoluzioni bancarie nell'UE);

- Agenzia dell'Euratom: Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (L'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom opera per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materie nucleari per tutti gli utilizzatori dell'UE) e F4E (Fusion for Energy gestisce il contributo dell'UE al progetto di ricerca sulla fusione ITER);

- Agenzia esecutiva: EISMEA (Agenzia esecutiva della Commissione che gestisce programmi dell'UE che aiutano le piccole imprese a restare competitive, nonché programmi riguardanti la ricerca, l'ambiente, l'energia e l'industria della pesca), EACEA (l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA) gestisce i finanziamenti per l'istruzione, la cultura, gli audiovisivi, lo sport, la cittadinanza e il volontariato), REA (l'Agenzia esecutiva per la ricerca è un organismo di finanziamento per la ricerca e l'innovazione. Gestisce le sovvenzioni dell'UE per la ricerca), CINEA (l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti gestisce i programmi di infrastruttura e di ricerca dell'UE nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni), ERCEA (l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca gestisce i programmi dell'UE sulla ricerca), HaDEA (l'Agenzia esecutiva per la salute e il digitale (HaDEA) risponde all'ambizione della Commissione europea di contribuire a ricostruire un'Europa post-COVID-19, che sarà fondamentalmente più verde, più digitale, più resiliente e più adatta alle sfide attuali e future);

- Altra agenzia: EIT (l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia mira ad aumentare l'innovazione attraverso la cooperazione tra l'industria e le organizzazioni dell'istruzione)

- Persona giuridica dell'Unione europea: Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (l'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee è responsabile della registrazione, del controllo e dell'imposizione di sanzioni, ove necessario, ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee), EDPB (il Comitato europeo per la protezione dei dati offre orientamenti e raccomandazioni sulle modalità di applicazione delle norme in materia di protezione dei dati nell'UE);

- Servizio interistituzionale dell'UE: CERT-UE (il CERT-UE interviene negli incidenti di sicurezza informatica e in ogni tipo di minaccia informatica che interessi i sistemi di tutte le istituzioni, agenzie e organismi dell'UE), EPSO (l'EPSO provvede a organizzare procedure rigorose

per selezionare il personale delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE), EUSA (la Scuola europea di amministrazione fornisce una formazione specifica per i membri del personale dell'UE), OP (l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea è il fornitore ufficiale di servizi editoriali all'insieme delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell'UE);

- Impresa comune dell'UE: "Aviazione pulita" (l'impresa comune "Aviazione pulita" sviluppa tecnologie innovative per ridurre le emissioni di CO2 e il rumore degli aeromobili), CBE (l'impresa comune "Europa biocircolare" si adopera per promuovere bioindustrie competitive in Europa), "Ferrovie europee" (l'impresa intende realizzare una rete ferroviaria dell'UE ad alta capacità, flessibile, sostenibile, affidabile e integrata per i passeggeri e le merci in Europa); Impresa comune "Idrogeno pulito" (l'impresa comune "Idrogeno pulito" sostiene la ricerca e l'innovazione nelle tecnologie dell'idrogeno in Europa); Impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" (IHI) (l'impresa comune "Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute" intende trasformare la ricerca e l'innovazione in campo sanitario in benefici reali per i pazienti e la società e rendere le industrie sanitarie europee competitive a livello mondiale); Impresa comune "Reti e servizi intelligenti" (L'impresa comune "Reti e servizi intelligenti" promuove l'allineamento con i paesi dell'UE per la ricerca e l'innovazione 6G e favorisce la diffusione del 5G in Europa); Impresa comune "Salute globale EDCTP3" (L'impresa comune "Salute globale EDCTP3" sostiene la ricerca collaborativa volta a sviluppare interventi medici accessibili, adeguati e a prezzi abbordabili per combattere le malattie infettive legate alla povertà nell'Africa subsahariana); Impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" (L'impresa comune "Tecnologie digitali fondamentali" rafforza l'autonomia strategica dell'UE nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici); Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC JU) (L'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni lavora allo sviluppo di un ecosistema di supercalcolo di livello mondiale nell'UE); SESAR 3 (L'impresa comune SESAR 3 utilizza la ricerca e l'innovazione per modernizzare il sistema europeo di gestione del traffico aereo e accelerare la realizzazione del cielo europeo digitale)...omissis.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Coordinamento Generale Legale

Roma, 14/01/2022

Circolare n. 7

Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale

E, per conoscenza,

Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali

OGGETTO: **Obblighi di contribuzione durante il periodo di collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici per assumere un impiego o per l'espletamento di un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea**

SOMMARIO: *Con la presente circolare, ricostruito il quadro normativo di riferimento, si*



forniscono chiarimenti in ordine agli obblighi contributivi relativi ai dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea, nonché le indicazioni per definire le istanze di rimborso della contribuzione versata alle Casse e ai Fondi pensionistici. Sono altresì riepilogate le disposizioni che disciplinano la facoltà di trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti, sia nell'ambito del regime pensionistico dell'Unione europea che negli ordinamenti nazionali.

INDICE:

1. Premessa

2. Dipendenti pubblici collocati fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114

2.1 Tutela previdenziale nell'ordinamento nazionale

2.2 Tutela previdenziale per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea. Coordinamento della disciplina nazionale con quella comunitaria

3. Cessazione o stabilizzazione del rapporto di lavoro con l'Unione europea: facoltà concesse ai lavoratori

4. Istanze di rimborso dei contributi versati alle Casse e ai Fondi pensionistici dell'INPS5. Indicazioni per l'elaborazione dei flussi Uniemens durante il periodo di collocamento fuori ruolo per un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea

1. Premessa

Con la presente circolare si riepiloga la normativa nazionale che regola gli obblighi contributivi relativi ai dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo per assumere un impiego o espletare un incarico presso Enti ed organismi internazionali ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114.

Definito il quadro normativo di riferimento, sono forniti chiarimenti sugli obblighi contributivi dei datori di lavoro pubblici per i dipendenti collocati fuori ruolo per prestare la propria attività presso le Istituzioni dell'Unione europea e sulle facoltà, concesse ai suddetti dipendenti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nazionale o di quello presso l'Unione europea, ovvero a seguito della stabilizzazione del rapporto di lavoro temporaneo.

2. Dipendenti pubblici collocati fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114

2.1 Tutela previdenziale nell'ordinamento nazionale

Nell'ordinamento italiano, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2 della legge n. 1114/1962^[1] e degli articoli 57 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni che sono collocati fuori ruolo, per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso Enti o organismi internazionali, nonché per esercitare funzioni presso Stati esteri, sono tutelati agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

L'articolo 59 del D.P.R. n. 3 del 1957 al primo comma prevede, infatti, che all'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57 del medesimo D.P.R., il quale, al

quarto comma, dispone che *"il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza"*.

Ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della citata legge n. 1114 del 1962, l'impiegato collocato fuori ruolo *"è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'art. 57 del citato testo unico"*.

Tale particolare tutela, originariamente dettata per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni statali, è stata estesa dalla legge 15 luglio 2002, n. 145 (cfr. l'art. 8, comma 1, che ha modificato l'art. 1 della legge n. 1114 del 1962), a tutto il personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cfr., da ultimo, per la Gestione Pubblica, la circolare n. 6/2014).

Pertanto, l'Amministrazione di appartenenza del dipendente è tenuta ad adempiere agli obblighi di denuncia e di versamento della contribuzione per l'intera aliquota contributiva (cfr. l'art. 2115 c.c.), alle Casse e ai Fondi ai quali risulta iscritto lo stesso al momento del collocamento fuori ruolo, per tutto il periodo in cui il dipendente permane in tale collocamento, fermo restando l'obbligo del lavoratore al versamento della ritenuta a proprio carico al datore di lavoro.

Si evidenzia che i lavoratori in regime di TFR non sono tenuti ad alcun versamento ai fini dei Fondi per i trattamenti di previdenza.

Dalla tutela ai fini del trattamento di quiescenza e per i trattamenti di previdenza (TFS/TFR per gli iscritti ai Fondi ex ENPAS ed ex INADEL) discende l'obbligo di continuare a versare i contributi alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed eventualmente all'Assicurazione Sociale Vita (gestione ex ENPDEP) e all'ENAM, qualora il dipendente vi risulti iscritto all'atto del collocamento fuori ruolo.

Parimenti, per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Privata, in capo all'Amministrazione di appartenenza del dipendente collocato fuori ruolo permane l'obbligo contributivo IVS al Fondo pensione al quale il lavoratore è iscritto al momento in cui è stato collocato fuori ruolo. Permangono altresì gli ulteriori obblighi contributivi eventualmente già dovuti in costanza di rapporto di lavoro.

La contribuzione da versare è commisurata ad un imponente rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, non collegata alla prestazione di lavoro.

2.2 Tutela previdenziale per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea. Coordinamento della disciplina nazionale con quella comunitaria

I dipendenti pubblici collocati fuori ruolo che assumono un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea godono di un particolare regime previdenziale.

Il Regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A) del 1962, relativo allo Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (di seguito Statuto), così come successivamente modificato e integrato, definisce la posizione del personale che instaura un rapporto di lavoro con le Istituzioni dell'Unione europea; i funzionari e gli altri agenti sono iscritti ad uno speciale regime previdenziale costituito nel quadro dell'organizzazione dell'Unione (di seguito regime dell'Unione) con un finanziamento e una configurazione

completamente autonomi rispetto ai singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri. Tale regime, comune alle Istituzioni dell'Unione, è definito per mezzo di regolamenti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione delle Istituzioni comunitarie, in conformità con le previsioni dell'articolo 14 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

In particolare, la disciplina relativa alla sicurezza sociale applicabile ai funzionari è prevista nel Titolo V, Capitolo 2, dello Statuto, e, per gli agenti temporanei, oggetto della disciplina del "Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea", nel Titolo II, Capitolo 6, dello Statuto stesso. Segnatamente, l'articolo 41 del Capitolo 6 rinvia per il finanziamento del regime di sicurezza sociale, per analogia, alle disposizioni dell'articolo 83 e dell'articolo 83-bis dello Statuto, nonché agli articoli 36 e 38 dell'allegato VIII dello Statuto stesso. Ai sensi dell'articolo 83 dello Statuto il pagamento delle prestazioni è a carico del bilancio dell'Unione e gli Stati membri garantiscono collettivamente il pagamento di tali prestazioni in base al criterio della ripartizione; il lavoratore, inoltre, deve contribuire per un terzo al finanziamento del regime delle pensioni.

Ciò considerato, per definire gli obblighi contributivi relativi ai dipendenti pubblici collocati fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea, occorre, quindi, coordinare le disposizioni dell'ordinamento italiano^[2] con il diritto dell'Unione europea.

Tenuto conto che il regime dell'Unione è stato emanato con Regolamento che, per sua natura, ha diretta ed immediata applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di norme interne di recepimento, e considerato che il principio dell'unicità della legislazione in materia previdenziale, in quanto principio generale dell'ordinamento comunitario^[3], può essere assunto a canone generale di ragionevolezza delle leggi, applicabile anche alla fattispecie in esame, durante il periodo di espletamento dell'impiego e dell'incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea, la tutela ai fini pensionistici è assicurata esclusivamente dal Fondo dell'Unione, per la prevalenza del diritto dell'Unione sull'ordinamento nazionale; nessuna contribuzione è dovuta, pertanto, dall'Amministrazione di appartenenza ai fini pensionistici.

Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Pubblica permangono, tuttavia, nei termini sopra chiariti con riferimento alla legge n. 1114 del 1962, gli obblighi contributivi ai Fondi ex ENPAS ed ex INADEL relativi al trattamento di previdenza (TFS/TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla gestione ex ENPDEP e all'ENAM, in quanto finalizzati ad assicurare prestazioni diverse da quelle previste dal regime previdenziale dell'Unione europea; obblighi da rapportare alla retribuzione virtuale, come chiarito al paragrafo 2.1.

Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Privata, non sussiste l'obbligo contributivo IVS, ma l'Amministrazione di appartenenza del dipendente collocato fuori ruolo è tenuta, ove le rispettive prestazioni non siano garantite dalle norme che disciplinano il Fondo dell'Unione, all'adempimento degli ulteriori obblighi contributivi, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, già dovuti in costanza di rapporto di lavoro.

3. Cessazione o stabilizzazione del rapporto di lavoro con l'Unione europea: facoltà concesse ai lavoratori

L'articolo 11 dell'Allegato VIII dello Statuto prevede, nel caso di funzionari che possano far valere periodi assicurativi dopo la cessazione del servizio presso l'Unione o prima della loro assunzione presso la stessa, la possibilità di operare una ricongiunzione delle posizioni previdenziali acquisite, rispettivamente, nell'ambito del regime pensionistico comunitario e degli ordinamenti di sicurezza sociale vigenti negli Stati membri.

Con particolare riferimento al personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni di cui alla presente circolare, collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso l'Unione europea, possono individuarsi le seguenti ipotesi alternative:

- il dipendente collocato fuori ruolo dall'Amministrazione pubblica di appartenenza, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, che cessi il suo incarico presso l'Unione europea per riprendere servizio con iscrizione ai Fondi o alle Casse pensionistiche dell'INPS, può presentare, ai sensi del citato articolo 11, paragrafo 1, una domanda diretta ad ottenere il trasferimento presso l'ordinamento pensionistico nazionale dell'equivalente attuariale dei diritti pensionistici maturati nel regime dell'Unione europea, attualizzato alla data del trasferimento effettivo;
- il dipendente collocato fuori ruolo dall'Amministrazione pubblica di appartenenza, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, che dopo la cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione pubblica continui a prestare servizio come funzionario presso l'Unione europea, può presentare, ai sensi del citato articolo 11, paragrafo 2, una domanda diretta ad ottenere il trasferimento al regime pensionistico comunitario del capitale, attualizzato alla data del trasferimento, che rappresenta i diritti a pensione maturati nel sistema previdenziale nazionale. In tale ultima ipotesi, poiché il rapporto di lavoro con il datore italiano si è risolto, all'interessato deve essere liquidata la prestazione di fine servizio o di fine rapporto.

La facoltà di cui ai punti precedenti può essere esercitata soltanto una volta per Stato membro e per Fondo di pensione.

4. Istanze di rimborso dei contributi versati alle Casse e ai Fondi pensionistici dell'INPS

In considerazione di quanto sin qui esposto, i contributi versati alle Casse pensionistiche, sia della Gestione Pubblica che della Gestione Privata, dalle Amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti collocati fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le istituzioni dell'Unione europea, già tutelati dal Fondo dell'Unione, potranno essere rimborsati dall'Istituto all'Amministrazione che ha effettuato il versamento.

A tal fine, l'Amministrazione provvederà ad inoltrare la richiesta di restituzione della contribuzione ai fini pensionistici, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico del lavoratore, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva dell'Amministrazione medesima, che provvederà a sua volta a regolare i rapporti con il lavoratore.

L'Istituto procederà al rimborso della suddetta contribuzione afferente al periodo in cui il dipendente pubblico è stato collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea, nei limiti della prescrizione decennale e, come di consueto, dopo aver trattenuto gli eventuali importi a proprio credito.

Il corretto importo della contribuzione da restituire per i lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica sarà rilevabile attraverso le denunce a variazione, che dovranno essere trasmesse dalle Amministrazioni con il flusso UNIEMENS - ListaPosPA con le modalità indicate al successivo paragrafo 5.

Inoltre, la Struttura territoriale che ha in carico la domanda di ripetizione avrà cura di

raccordarsi con le competenti Strutture territoriali anche al fine di verificare gli eventuali trasferimenti dei diritti a pensione al Fondo dell'Unione già effettuati.

Si precisa, infine, che la contribuzione non rimborsata, in quanto versata in assenza dei presupposti dell'obbligo contributivo, non sarà valorizzata ai fini pensionistici.

Qualora i contributi versati alle Casse pensionistiche della Gestione Pubblica abbiano dato luogo alla costituzione della posizione assicurativa presso l'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 (istituto poi abrogato con l'art. 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), anche con eventuale liquidazione dell'indennità *una tantum*, si dovrà riesaminare la posizione predetta, affinché non si tenga conto del periodo di aspettativa fuori ruolo fruita per l'espletamento dell'incarico temporaneo presso l'Unione europea, e si dovrà procedere poi alla restituzione dei contributi indebiti.

Considerata l'esigenza di tutela degli affidamenti generati negli assicurati, che hanno confidato sulla stabilità degli effetti prodotti dalla contribuzione versata ai rispettivi Fondi o Casse pensionistiche, sono esclusi dalla ripetizione i contributi relativi ai periodi in argomento già utilizzati, alla data di pubblicazione della presente circolare, per la liquidazione della pensione. In tali ipotesi la posizione assicurativa dei soggetti interessati sarà considerata consolidata. Per converso, eventuali altre prestazioni (ad esempio riscatti o ricongiunzioni) che siano state definite utilizzando anche la contribuzione indebita e successivamente rimborsata dovranno essere conseguentemente riesaminate.

Si evidenzia, infine, che non sono rimborsabili i contributi versati ai Fondi ex INADEL ed ex ENPAS per i trattamenti di previdenza (TFS/TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione ex ENPDEP e all'ENAM.

5. Indicazioni per l'elaborazione dei flussi Uniemens durante il periodo di collocamento fuori ruolo per un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea

Per i periodi durante i quali il dipendente pubblico iscritto alla Gestione Pubblica è collocato fuori ruolo per l'assunzione di un impiego o di un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell'Unione europea, l'Amministrazione di appartenenza dovrà trasmettere mensilmente il flusso Uniemens ListaPosPA avendo cura di indicare il Tipo Servizio 21 "*Personale fuori ruolo - art. 1 legge n. 1114/1962 per impiego o incarico temporaneo Unione europea*" valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> delle Gestioni a cui il dipendente risulta iscritto all'atto del collocamento fuori ruolo, ad esclusione di quella pensionistica.

Come già evidenziato, la contribuzione deve essere commisurata ad un imponibile rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio.

Le istruzioni operative in precedenza indicate operano a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente circolare.

Per regolarizzare i periodi pregressi, entro i limiti prescrizionali indicati, sarà necessario che l'Amministrazione trasmetta, per ciascun periodo già denunciato con il Tipo Servizio 15 "*Aspettativa personale fuori ruolo impiego presso enti ed organismi internazionali di cui all'art. 1 della legge n. 1114 del 27/07/1962*", le denunce a variazione, compilando l'elemento V1 Causale 5 con le modalità illustrate al primo capoverso del presente paragrafo.

Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Privata le indicazioni relative alla elaborazione

delle denunce contributive saranno fornite con successivo messaggio.

Sono da intendersi superate le indicazioni amministrative incompatibili con quelle contenute nella presente circolare.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

[1] Art. 2 della legge n. 1114/1962: *"All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.

L'impiegato è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi o delle ritenute a suo carico di cui all'art. 57 del citato testo unico".

[2] Sul punto si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo 2.1.

[3] Cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-690/15 (Wenceslas de Lobkowicz), con la quale è stato statuito che *"si deve ritenere che l'art. 14 (del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea) quando conferisce la competenza a stabilire il regime di previdenza sociale dei loro funzionari, implichi la sottrazione alla competenza degli Stati membri dell'obbligo di iscrizione dei funzionari dell'Unione ad un regime previdenziale nazionale e dell'obbligo, per tali funzionari, di contribuire al finanziamento di un simile regime".*